

Controlli e liti

Non è tassabile la cessione di marchi da parte di un privato

di Giuseppe Rebecca 19 Luglio 2019

La cessione di un marchio da parte di un privato non è tassabile. Così si è espressa la Ctr Veneto con la <u>sentenza</u> <u>524/5/2019</u> in riforma della pronuncia di primo grado. In realtà è dall'entrata in vigore del Tuir che si discute se la cessione di un marchio (o di un brevetto) da parte di un privato sia da assoggettare ad imposte, quale reddito diverso. E questo per effetto della mancata esplicita previsione normativa, al contrario del precedente Dpr 597, ove appunto se ne trattava.

Il caso specifico esaminato dalla Ctr Veneto si riferisce tra l'altro, a un conferimento di marchio, ritenuto tassabile dall'agenzia delle Entrate. La Commissione regionale così si è espressa: «L'assoggettamento ad imposizione fiscale dell'incremento di ricchezza derivante, come nella fattispecie, dalla cessione o utilizzazione economica dei marchi concessi da privati, non appare, dopo le innovazioni introdotte dal Dlgs 480/92, espressamente disciplinato dal legislatore». E anche a voler accettare la tesi dell'ufficio, il collegio ritiene che la cessione dei marchi non possa essere equiparata all'assunzione di un obbligo di fare, non fare e permettere, che è presupposto necessario e sufficiente per ricomprendere il relativo corrispettivo tra i redditi diversi indicati dall'articolo 67 del Tuir, che ne prevede l'assoggettamento a tassazione.

Tale presupposto, infatti, non sussiste nella fattispecie, per due ordini di ragioni.

Innanzitutto non era stata data prova dell'incremento di ricchezza derivante da tale cessione, che solo quella teoricamente avrebbe potuto essere tassata. Dall'altra, la cessione non può essere assimilata alla concessione d'uso, il che porterebbe alla tassazione ex articolo 67, in quanto la concessione presuppone la proprietà, mentre nel caso specifico è proprio la proprietà che viene ceduta. In base all'articolo 23 della Costituzione «nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge» (sempre della Ctr). Ed ecco che la Ctr ha accettato il ricorso del contribuente.

Precedentemente, nello stesso senso, anche se forse non adeguatamente motivata, si era espressa la sentenza della Commissione tributaria di Trento n. 193 del 1° dicembre 2017.

Ctr Veneto, sentenza 524/5/2019

Se questo articolo è stato di tuo interesse ma non sei ancora abbonato a NT+ Fisco approfittane subito, prova 1 mese a € 9,90!

Il Sole 24 ORE aderisce a **T** The Trust Project

P.I. 00777910159 © Copyright II Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

24 ORE